

27 GEN. 2014

COPIA

**COMUNE DI NOCERA INFERIORE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Deliberazione della Giunta Comunale N. 11**

**OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per la fruibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni.**

L'anno DuemilaQUATTORDICI addì 14 del mese di GENNAIO, alle ore 15,50 nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall'avv. Manlio Manlio TORQUATO, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento degli:

	ASSESSORI		PRESENTI
1)	VIGLIAR	Maria Laura	___ SI ___
2)	AMATO	Ciro	___ NO ___
3)	ANGRISANI	Antonio	___ NO ___
4)	CAMPITELLI	Mario	___ SI ___
5)	CAPALDO	Ilario	___ SI ___
6)	LANZETTA	Tonia	___ NO ___

Assiste il Segretario Generale del Comune dott. ssa Valeria RUBINO.

**IL PRESIDENTE**

Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione dell'argomento segnato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- Gli Enti Locali, secondo il disposto dell'art.12, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (TUEL), "esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" contiene disposizioni dirette alla semplificazione della documentazione amministrativa, tra cui:
  - L'art. 43, relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che " al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
  - Gli artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  - L'art.71, in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- L'art.58, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n°82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD), così come modificato ed integrato dal D.Lgs.30 dicembre 2010, n° 235 stabilisce che "Ai sensi dell'art.50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico";
- che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, del loro scambio e della loro interazione è disciplinata altresì dalle seguenti disposizioni del CAD:
  - art. 50, in ordine alle modalità di formazione, conservazione e accessibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni;
  - art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
  - art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni e di promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, volta allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati;
- che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche, per brevità, il Codice della privacy), regola le procedure riguardanti la protezione dei dati personali;
- che l'art. 34, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", prevede espressamente che "alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di

pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione”;

- che l'art. 177, comma 1, del citato D.Lgs. 196/2003, avente ad oggetto: “Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali”, riconosce che “il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale”;
- che l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nell'ottica della completa decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, ha apportato alcune modifiche agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e introdotto in tale corpus normativo l'art. 44-bis;
- che la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 del 22.12.2011, trasmessa con circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 33/2011 del 23.12.2011, ha espressamente richiamato l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;
- che, le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art.58, comma 2, del CAD, sono state emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale versione 2.0 - giugno 2013 e forniscono le indicazioni indispensabili riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, in particolare, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;
- Il Decreto Legislativo n° 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” al comma 3 dell'art. 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio” prevede l'obbligo della pubblicazione delle Convenzioni quadro volte a disciplinare la modalità di accesso ai dati;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Nocera Inferiore, nell'intento di adeguare il proprio operato ai processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni sopra richiamate e di favorire l'integrazione e la cooperazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali anche mediante l'accesso e la consultazione ai dati reciprocamente detenuti per fini istituzionali, tenuto conto altresì delle richieste pervenute in tal senso da alcuni soggetti pubblici, ha ritenuto di predisporre la presente convenzione secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa, onde consentirne l'adesione alle amministrazioni interessate;

**CONSIDERATO che** agli atti dell'Ente sono state acquisite molteplici richieste di accesso alla banca dati dell'Anagrafe, anche da parte di Forze dell'Ordine che talvolta hanno la necessità di verifiche anagrafiche in tempo reale e al di fuori degli orari di apertura degli Uffici Comunali;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

▪ **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa “. Una volta definita l'attivazione del server dedicato l'accesso potrà essere consentito sulla base di specifiche credenziali che saranno fornite dal Servizio Informatica ai soggetti convenzionati. F. to Canale;

▪ **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile “. F. to Bracciale;

▪ **PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE**

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** F. to Rubino.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

1. Di approvare l'allegato schema di Convenzione da stipularsi con le amministrazioni pubbliche che richiedono di aderirvi per poter accedere alla banca dati anagrafica del Comune di Nocera Inferiore;
2. Di incaricare il Settore Affari Generali Servizio Servizi Demografici di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi legittimanti la stipula della Convenzione e per gli adempimenti amministrativi relativi all'esecuzione del presente atto;
3. Di incaricare il Settore LL.PP. Servizio Informatica per tutti gli adempimenti tecnici relativi all'attivazione degli accessi alle banca dati;
4. di dichiarare la presente Immediatamente Esecutiva ai sensi di legge.



ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI G. C. n° 11  
14/10/2004  
AL. DI GEN. AL. U.

**COMUNE DI NOCERA INFERIORE**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**Convenzione tra il Comune di Nocera Inferiore e \_\_\_\_\_  
per la fruibilità dei dati relativi all'archivio anagrafico in via telematica.**

L'anno duemilatredecim, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Nocera Inferiore presso  
l'Ufficio del Segretario Generale dell'Ente;

tra

1) il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in  
Nocera Inferiore Piazza Diaz, 1, il quale interviene nel presente atto e stipula nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Nocera Inferiore  
(di seguito anche "Amministrazione titolare" ovvero "Amministrazione erogatrice", avente Codice  
Fiscale n° 00221880651;

E

2) il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in  
qualità di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto e stipula nella sua  
(di seguito anche "l'Amministrazione fruitrice" ovvero "l'Amministrazione beneficiaria"), avente il  
n. di codice fiscale \_\_\_\_\_;

Vista l'istanza n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta in data \_\_\_\_\_ con la quale l'Ente  
fruitore ha chiesto di aderire alla Convenzione che consente l'accesso alla banca dati  
\_\_\_\_\_, essenziale per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali :

Ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità  
rappresentate;

Vista la delibera della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato approvato lo  
schema tipo di Convenzione per l'accesso alla banca dati dell'archivio anagrafico in via telematica  
per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni  
sostitutive di certificazione e di atti di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000;

Vista la determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è ritenuto di addivenire alla stipula della convenzione con \_\_\_\_\_ per la fruibilità della banca dati anagrafica;

## VISTI

La legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012) che ad opera dell'articolo 15, comma 1 modifica il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), introducendo una diversa disciplina dell'acquisizione dei dati da parte delle amministrazioni procedenti nei rapporti con le altre amministrazioni e con i privati stessi, realizzando in particolare una completa "decertificazione" nei rapporti con questi ultimi.

La Direttiva n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione nella quale sono state impartite disposizioni specifiche in relazione agli adempimenti da assicurare per la piena attuazione delle nuove norme in materia di decertificazione, sottolineando, tra l'altro, che *"le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.."* e che tale ufficio *"è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82"*;

il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), con il quale è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi, con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- art. 15, dal quale si evince che la pubblica amministrazione può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese;
- art. 50 nel quale si stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime;
- art. 52, riguardante l'accesso telematico e la riutilizzazione dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni;
- art. 57, comma 13 e 14, riguardante i termini di attuazione per l'adozione delle linee guida per la predisposizione delle convenzioni e delle convenzioni stesse;
- art. 58 che nell'accentrare l'attenzione sulla fruibilità dei dati prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi;
- art. 73, comma 1, riguardante, fra l'altro, l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, finalizzata allo scambio fra le pubbliche amministrazioni;

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- art. 43, nel quale viene sancito che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, avendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

- art. 46, dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- art. 47, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

Le linee guida per la predisposizione delle convenzioni previste dal citato art. 58 del CAD, versione 2.0 di giugno 2013 redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

Il D. Lgs. n° 30 marzo 2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare le prescrizioni del Garante a tutti i Comuni sulle gestioni delle anagrafi, del 05 ottobre 2005;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

volendosi ora tradurre in contratto definitivo quanto sopra, fra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Rinvio alle premesse**

Le parti contraenti riconoscono come rispondente alla loro volontà la premessa in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto della convenzione**

Le parti intendono avviare, in un ambito di piena collaborazione, l'utilizzo di una soluzione tecnologica per la consultazione da parte dell'Amministrazione richiedente del dato dell'Amministrazione titolare attraverso il web, tramite semplici operazioni di visualizzazione e navigazione.

#### **Art. 3**

##### **Ambito di applicazione e finalità**

L'amministrazione titolare (o erogatore), che mette a disposizione i servizi di accesso ai dati di cui la stessa è titolare è il Comune di Nocera Inferiore;

L'amministrazione richiedente (o fruitore), che accede ai dati dell'erogatore secondo le regole e le modalità previste dalla convenzione è \_\_\_\_\_;

I dati messi a disposizione dall'amministrazione titolare sono quelli anagrafici con particolare riguardo a:

- nascita
- cittadinanza
- matrimonio
- morte
- esistenza in vita
- vedovanza
- residenza
- stato libero
- stato civile
- stato di famiglia

L'Amministrazione fruirà dei servizi messi a disposizione dal Comune per la seguente finalità istituzionali : \_\_\_\_\_

ai sensi del \_\_\_\_\_.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Nocera Inferiore controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

#### **Art. 4 Soggetti**

Il Comune di Nocera Inferiore, titolare dei dati, individua nel dipendente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nella sua funzione di

\_\_\_\_\_ il soggetto responsabile della Convenzione e nel dipendente

\_\_\_\_\_ nella sua funzione di

il soggetto responsabile della sua esecuzione.

L'Ente fruitore denominato in premessa individua in \_\_\_\_\_

nella sua funzione di \_\_\_\_\_ il soggetto responsabile della

Convenzione e in \_\_\_\_\_ nella sua funzione di

\_\_\_\_\_ il soggetto responsabile della sua esecuzione.

#### **Art. 5 Modalità di accesso**

In relazione agli obiettivi di carattere generale perseguiti dal CAD e tenuto conto dell'attuale quadro infrastrutturale messo a disposizione dal Comune di Nocera Inferiore, si prevede l'accesso ai dati definiti nella presente convenzione, tramite il web, attraverso il sito <http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it> attraverso apposito link "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI". Questo servizio, accessibile solo tramite utente e password, permette la consultazione del dato attraverso semplici operazioni di visualizzazione e navigazione.

#### **Art. 6 Oneri economici**

L'accesso telematico ai dati della pubblica amministrazione titolare disciplinato dalla presente convenzione avviene senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD.



## **Art. 7** **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata triennale dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo in modo esplicito tramite una nuova sottoscrizione della stessa ferme restando le volontà dell'Amministrazione titolare e di quella richiedente.

La convenzione potrà essere sciolta prima della sua scadenza naturale su richiesta dell'amministrazione richiedente o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione titolare anche a fronte del principio previsto dalla Direttiva per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico, in base al quale non può essere fatto "*obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico*" (Art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico), oppure qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste.

## **Art. 8** **Utilizzo dei dati**

I dati dell'Ente erogatore sono resi accessibili esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali che il fruitore ha dichiarato. Ciò stante, i dati cui si accede possono essere elaborati dai sistemi informativi del fruitore sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.

Il fruitore si impegna al corretto utilizzo dei dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 9** **Titolarità, trattamento dei dati ed incaricati**

La titolarità del dato rimane dell'Amministrazione erogatrice e conseguentemente i soggetti richiedenti non possono in alcun caso cedere a terzi le informazioni alle quali accedono attraverso la convenzione.

Il soggetto responsabile della Convenzione per l'Ente fruitore è individuato anche quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., e sarà suo onere comunicare l'elenco dei nominativi dei soggetti incaricati da abilitare all'accesso alla banca dati ed il suo periodico (semestrale) aggiornamento.

Il responsabile dell'esecuzione della Convenzione per il Comune di Nocera Inferiore conserverà un elenco sempre aggiornato dei soggetti incaricati per ciascuna Convenzione.

## **Art. 10** **Adempimenti**

L'Amministrazione erogatrice si impegna a pubblicare la presente convenzione quadro nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D.Lgs. n°33/2013, e a darne comunicazione via PEC (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Si impegna inoltre a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale, l'avvenuta stipula della Convenzione ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Codice di Amministrazione Digitale. La comunicazione deve fornire in dettaglio le seguenti informazioni

- Erogatore;

- Banca dati di riferimento
- Fruitore;
- Norme legittimanti l'accesso;
- Tipo di accesso/servizio;
- Data convenzione;
- Durata.

## Art.11 Autocertificazione

Le parti danno atto che la presente Convenzione è conforme alle linee guida per la stesura delle convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale versione 2.0 pubblicata nel giugno 2013.

IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE

L'AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA

### Allegati:

1. Principali norme di riferimento;
2. Glossario;
3. Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati;
4. Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso;
5. Servizi forniti;
6. Regole minime di sicurezza;
7. Livelli di servizio e modalità di assistenza;
8. Periodicità di aggiornamento dei dati.

## Allegato 1 - Principali norme di riferimento

### Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale - CAD)

#### *Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.*

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a (50) :

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

#### *Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.*

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

#### *Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni*

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di

persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

#### *Art. 58 Modalità della fruibilità del dato.*

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali

#### *Articolo 68. Analisi comparativa delle soluzioni.*

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi

funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

.....  
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

.....  
**73. Sistema pubblico di connettività (SPC).**

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

.....  
**78. Sistema 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.**

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 73, comma 3-bis . Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

.....  
**Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

**(Documentazione amministrativa)**

**Art. 43 Accertamenti d'ufficio**

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano

attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

#### *Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;

- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

#### *Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

#### **Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice della Privacy) regola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il numero di identificazione personale dell'interessato, e riporta le seguenti disposizioni per quanto attiene al trattamento dei dati da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

**Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di cui, in particolare:**

- art. 4, definizioni;
- art. 19, principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari;
- art. 20, principi applicabili al trattamento di dati sensibili;
- art. 21, principi applicabili al trattamento di dati giudiziari;
- art. 22, principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- art. 28, titolare del trattamento;
- art. 29, responsabile del trattamento;
- art. 30, incaricati del trattamento;
- artt. da 33 a 36 del Codice e relativo all. B, disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

**Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Trasparenza e diffusione di informazioni)**

*Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*

.....  
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

- a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.



## Allegato 2

### Glossario

Ai fini delle presente convenzione si adottano le seguenti definizioni.

Termine	Definizione
Accessibilità telematica ai dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso, di solito limitato ad utenti autorizzati, può essere effettuato sia da persone sia da sistemi.
Amministrazione titolare (o erogatore)	L'amministrazione che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
Amministrazione richiedente (o fruitore)	L'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es. sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di <i>information retrieval</i> ).
Codice della privacy	Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy). Dato pubblico Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).
Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4

	Codice privacy).
Disponibilità (dei dati)	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)
Fruibilità di un dato	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art.1 CAD).
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).
Protocollo HTTPS	Il protocollo HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP usato normalmente per la comunicazione in internet. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti.
Certificato SSL	Un certificato digitale è un documento elettronico che attesta, con una firma digitale, l'associazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, etc). In particolare SSL (Secure Socket Layer) è quello che garantisce la sicurezza del protocollo HTTPS di cui sopra.
Funzionalità di logging	Funzionalità che permette la <i>registrazione cronologica</i> delle operazioni man mano che vengono eseguite. Queste registrazioni vengono memorizzate in appositi file chiamati "file di log".

### Allegato 3

#### Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'amministrazione per l'accesso ai dati

La soluzione tecnologica adottata dal Comune di Nocera Inferiore per consentire alle altre amministrazioni l'accesso ai propri dati, è la Consultazione On line. Con questa modalità attraverso la quale l'amministrazione fruitore accede in linea, ai fini della consultazione, alla banca dati messa a disposizione dall'amministrazione erogatore.

I servizi di consultazione prevedono:

- a) la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione on line realizzato dall'amministrazione erogatore per l'uso da parte dell'amministrazione fruitore legittimata ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
- b) la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti;
- c) una interazione con le applicazioni web di cui trattasi implementate con protocolli HTTPS/SSL attraverso l'utilizzo di certificati SSL;

Le interrogazioni alla base dati avverranno attraverso query specifiche a valori di tipo booleano e non sarà possibile un export completo della banca dati. In questo modo si avrà la garanzia che l'Amministrazione richiedente accederà di volta in volta e tratterà solo il dato di cui avrà bisogno trattando unicamente i dati e svolgendo esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento (esplicitate per ogni richiesta).

Questi semplici accorgimenti servono infatti a garantire la segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza dell'amministrazione fruitore, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità perseguite.

L'applicazione web messa a disposizione dall'Amministrazione Titolare prevede evolute funzionalità di logging che consentono di tracciare l'utente e il ruolo dell'utente che effettua l'accesso.

Sarà altresì possibile che vengano effettuati periodici controlli da parte del Garante per la Privacy, con l'eventuale supporto da parte dell'amministrazione erogatore, in merito all'uso del dato da parte dell'amministrazione fruitore.

Analogamente l'amministrazione erogatore effettuerà periodici controlli sugli accessi effettuati dal fruitore, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio e alert i cui esiti verranno documentati attraverso un apposito verbale sottoscritto dai responsabili tecnici delle due amministrazioni.

## Allegato 4

### Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso

I dati sono consultabili attraverso il sito [www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it) attraverso il link "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI"

L'accesso ai dati è consentito secondo le seguenti modalità:

- a) utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'amministrazione erogatore agli utenti espressamente indicati dall'amministrazione fruitore;
- b) L'identificazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password, assegnate dall'amministrazione erogatore;
- c) password non potrà avere una lunghezza inferiore ad 8 caratteri e dovrà essere cambiata ogni 6 mesi.

## Allegato 5

### Servizi forniti

In relazione agli obiettivi di carattere generale perseguiti dal CAD e tenuto conto dell'attuale quadro infrastrutturale messo a disposizione dal Comune di Nocera Inferiore, si prevede l'accesso ai dati in modo diversificato a seconda della natura del dato stesso. In particolare il Comune di Nocera Inferiore rende accessibili i propri dati attraverso appositi servizi resi noti sul sito Internet [www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it), nella sezione denominata "DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI".

I servizi oggetto della presente convenzione sono appartenenti alla categoria "Servizi anagrafici" e possono essere così dettagliati: (selezionare quelli di interesse)

consultazione dati relativi ad un cittadino residente nel Comune quali:

- Codice Fiscale
- Posizione anagrafica
- Nascita
- Residenza
- Paternità
- Maternità
- Stato civile
- Cittadinanza
- Posizione elettorale
- Dati elettorali
- Dati carta d'identità
- Trasferimenti

Composizione del nucleo familiare di un cittadino residente nel Comune.

**La selezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal fruitore.**

## □ Allegato 6

### Regole minime di sicurezza

Il Comune di Pavia redigerà un documento che riporti l'elenco delle banche dati accessibili, descrivendo per ogni Ente fruitore:

- l'identità dei soggetti legittimati a realizzare l'accesso e la base normativa;
- la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso;
- la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di controlli.

Il Comune di Nocera inferiore verificherà, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'art. 19 del Codice (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante ai sensi dell'art. 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni. All'esito di tali verifiche, in particolare, devono essere eliminati gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllate presso altri soggetti.

Le convenzioni stipulate con ciascun ente prevedono espressamente i vincoli necessari ad assicurare un corretto trattamento dei dati e stabiliscono le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.

In particolare il fruitore:

- a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b) procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- e) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
- f) ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
- g) si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare;
- h) si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
- i) garantisce che l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:

- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
  - identificazione univoca di una persona fisica;
  - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
  - possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
- la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.

j) si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

k) s'impegna altresì a comunicare:

- tempestivamente all'amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l'amministrazione titolare;
- al titolare ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
- al titolare ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.

l) garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

Infine il titolare, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.

## Allegato 7

### Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il Comune di Nocera Inferiore rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 tutti i giorni della settimana.

In caso di problemi e/o malfunzionamenti l'assistenza sarà garantita dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 contattando il numero telefonico del Servizio Informatica Tel 081 3235 301, o il seguente indirizzo e-mail: [informatica@comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:informatica@comune.nocera-inferiore.sa.it).

L'assistenza garantirà una risposta alla richiesta nel 90% dei casi entro 1 giorno lavorativo.

Il Comune di Nocera Inferiore ha l'obbligo di informare gli Enti fruitori, con almeno 24 ore di anticipo, dei tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del servizio.



## **Allegato 8**

### **Periodicità di aggiornamento dei dati**

I dati forniti vengono aggiornati in tempo reale in quanto provengono da accesso diretto alla banca dati Anagrafica del Comune di Nocera Inferiore.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**

f.to avv. Manlio TORQUATO

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to dott. ssa Valeria RUBINO

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che, giusta relazione dell'addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 27 GEN. 2014 vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

**L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE DELL'ATTO**



**IL FUNZIONARIO AA. GG.  
f.to Carmine PELLEGRINO**

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

27 GEN. 2014

Li.....

**Il Funzionario AA. GG.  
Carmine PELLEGRINO**



**ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva ai sensi :

Art.134 comma 1° legge 267/2000

Art.134 comma 3° legge 267/2000

Art.134 comma 4° legge 267/2000  
I.E.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. ssa Valeria RUBINO**

27 GEN. 2014